

Nota informativa sulle modalità dell'intervento sociale di accompagnamento del programma di ristrutturazione dell'industria carbonifera (1994-1997)

(94/C 108/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. PRESENTAZIONE

Di fronte ad una ristrutturazione dell'industria carbonifera che perdura e si intensifica, la Commissione è chiamata a prendere una decisione affinché l'intervento sociale di accompagnamento di tale ristrutturazione continui ad essere preso in debita considerazione a livello del bilancio operativo CECA. Tale comunicazione riguarda, a tale proposito, il prolungamento, per il periodo 1994-1997, dell'aiuto complementare previsto ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA, concesso ai lavoratori dell'industria carbonifera della Comunità svantaggiati dalle ristrutturazioni e dalle chiusure verificatesi nel settore. La CECA concederà quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un ulteriore appoggio ai lavoratori interessati da provvedimenti di prepensionamento, di riclassificazione e di disoccupazione. Il costo complessivo del programma è pari a 110 Mio di ECU per i quattro anni di riferimento.

2. MOTIVAZIONE

Nel quadro delle sue responsabilità concernenti segnatamente il miglioramento della capacità concorrenziale dell'industria comunitaria e tenendo conto della situazione sociale fragile delle regioni interessate, la Commissione ha approvato in data 28 dicembre 1993 una decisione riguardante un nuovo regime comunitario degli interventi degli Stati membri in favore dell'industria carbonifera⁽¹⁾ per il periodo 1994-2002.

Tale regime comporta la presentazione da parte degli Stati membri di piani di ammodernamento, di razionalizzazione e di ristrutturazione dell'industria aventi come oggetto la diminuzione dei costi di produzione o conseguentemente la riduzione progressiva degli aiuti di Stato all'industria carbonifera, come condizione per ottenere l'autorizzazione della Commissione per tali aiuti. Per quanto riguarda i costi di produzione, che superano in media il triplo dei prezzi praticati sul mercato mondiale, nonché l'aumento delle difficoltà di natura geologica, e conseguentemente l'assenza per un buon numero di imprese minerarie di ogni speranza di guadagni di produzione, ne consegue che le imprese si trovano confrontate ad un'accelerazione del processo di ristrutturazione e di razionalizzazione.

Secondo le stime disponibili, le perdite di posti di lavoro direttamente determinate dalla ristrutturazione ammontano a circa 52 000 posti per il periodo dal 1994 al 1997.

Per far fronte a tale situazione eccezionale, la Commissione deve garantire il perseguimento di misure di accompagnamento sociale. Nell'ambito delle responsabilità che le derivano dal trattato CECA, essa ha conseguentemente la possibilità di ricorrere agli strumenti specifici di aiuto al riadattamento, intensificando l'azione per limitare le conseguenze della ristrutturazione sui lavoratori e ripartendone il costo. L'effetto di tale intervento sociale sarà completato e amplificato attraverso contributi garantiti da altri strumenti finanziari comunitari (FSE, Feder, finanziamenti di riconversione, interventi della BEI) nel quadro del proseguimento dell'iniziativa RECHAR.

3. MODALITÀ DI INTERVENTO

L'aiuto della CECA, concesso nell'ambito dell'aspetto sociale sarà complementare a quello CECA regolato dalle convenzioni bilaterali stipulate con gli Stati membri («aiuto tradizionale»). Tale intervento consentirà quindi di prendere a carico una parte più consistente dei costi delle misure necessarie.

3.1. Autorizzazione

Sono autorizzate, in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA, le misure attuate nel quadro di cessazioni o di riduzioni di attività, in maniera definitiva, risultanti da cambiamenti profondi delle condizioni di smaltimento nell'industria carbonifera.

Sono del pari autorizzate, in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) le misure attuate nel quadro dell'introduzione di procedimenti tecnici o di impianti nuovi determinanti una notevole riduzione della manodopera, a condizione che tali misure rientrino nel quadro di un piano nazionale di ammodernamento, di razionalizzazione e di ristrutturazione dell'industria in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA.

Come per gli aiuti tradizionali, l'aiuto CECA verrà concesso tanto ai lavoratori della produzione quanto a quelli dei diversi servizi collegati. Inoltre, l'aiuto potrà essere concesso ai lavoratori colpiti indirettamente, costretti a trasferimenti e/o a modificare la qualifica in esito alla chiusura.

3.2. Tipi di misure e partecipazione della CECA

Nel corso degli ultimi anni, la struttura degli organici delle imprese carbonifere è mutata sensibil-

⁽¹⁾ Decisione n. 3632/93/CECA (GU n. L 329 del 30. 12. 1993).

mente segnatamente in esito ad una riduzione delle fasce di età superiori. Dato che il ricorso al pensionamento anticipato, viste le condizioni di età e di anzianità, ha tendenza a diminuire, altre misure — segnatamente la riclassificazione — dovranno conseguentemente svolgere un ruolo più importante. Occorre del pari constatare che in alcuni paesi la prassi seguita consiste nel garantire la protezione del reddito tramite la concessione di un premio forfettario di partenza.

In generale la CECA, attraverso la scelta delle misure e l'importanza attribuita a ciascuna di queste, tiene conto dell'andamento della struttura degli organici, dei nuovi orientamenti dei sistemi di accompagnamento, della diversità delle situazioni nazionali e della priorità concessa alle azioni positive, rispettando un certo parallelismo con l'aspetto sociale acciaio (¹).

Gli importi concessi per le diverse misure nell'ambito dell'aspetto sociale carbone, determinano in generale un raddoppio dell'intervento CECA come aiuti tradizionali. Tali importi permettono di garantire all'aiuto comunitario un impatto significativo e visibile, in quanto il contributo comunitario (aiuto complementare e aiuto tradizionale considerati insieme) raggiunge il 15-20 % del costo totale della misura per il periodo di intervento.

In conformità delle disposizioni di cui all'articolo 56 del trattato CECA, l'importo dell'aiuto effettivamente erogato non potrà superare l'importo del contributo speciale versato dallo Stato membro.

3.2.1. *I collocamenti in prepensionamento*

La riduzione degli organici connessa alla ristrutturazione accelerata delle imprese carbonifere continua a realizzarsi in parte attraverso il ricorso a programmi di pensionamento anticipato. Nel quadro del programma complementare, l'intervento CECA sarà prorogato per un periodo di 18 mesi (oltre ai 18 mesi previsti dalla convenzione bilaterale per tale tipo di misura), con applicazione alla situazione tipo di prepensionamento delle stesse condizioni previste dalla convenzione bilaterale (tipi di spese suscettibili di essere prese in carico, limiti di età, calcolo del contributo CECA).

Il contributo CECA è fissato ad un tetto medio di 4 000 ECU per persona, importo considerato per la parte riadattamento CECA dell'iniziativa RECHAR (²) (1990-1993) che garantisce una parità di trattamento tra i lavoratori da un anno all'altro

nel momento in cui termina il primo programma complementare.

3.2.2. *Riclassificazione*

Si può constatare che nelle regioni e nei settori in crisi, semplici misure di formazione professionale si rivelano spesso insufficienti per determinare una rioccupazione. Per contro, le riclassificazioni riuscite sono generalmente il risultato di una combinazione individualizzata di un ventaglio di misure. Conseguentemente, è opportuno prevedere da una parte attività di reinserimento per il personale meno qualificato, comprendenti in particolare un apprendistato per superare gli ostacoli sociali e psicologici, una formazione preliminare o un addestramento a livello tecnico, l'organizzazione di tirocini presso imprese, nonché una formazione linguistica, e dall'altra parte, un aiuto di passaggio ad un nuovo posto di lavoro con presa in carico di una parte del costo dell'assistenza tecnica al momento di ricominciare in una nuova attività.

Nel quadro dell'aspetto sociale carbone, la CECA prenderà in carico, a titolo di riclassificazione, una parte dei costi di diverse misure di rioccupazione effettiva (misure completate, se del caso, da un intervento di formazione o di riqualificazione professionale a carico del FSE), quali:

- indennità compensatrici della perdita di retribuzione;
- premi di partenza, a condizione che rientrino nel quadro di una iniziativa positiva di riclassificazione;
- indennità di mobilità geografica.

Il contributo complessivo della CECA non potrà superare un importo medio di 4 000 ECU per persona, mentre il periodo addizionale di presa in carico rimane di 12 mesi al massimo.

3.2.3. *Disoccupazione*

In alcuni bacini carboniferi, le riduzioni di organico legate alla chiusura delle miniere determineranno, in mancanza di prospettive di rioccupazione e dato lo sfruttamento già realizzato delle possibilità di ricorso alle misure relative all'età, situazioni di disoccupazione per alcune categorie di lavoratori. L'aiuto ai lavoratori disoccupati potrà comprendere le indennità di attesa, le indennità di congedo individuale di adattamento professionale, i premi di partenza, nonché, se del caso, le indennità di disoccupazione parziale, nella misura in cui quest'ultima consenta di scaglionare le chiusure e di aumentare le possibilità dei lavoratori di trovare una situazione stabile (rioccupazione o altro), nonché altre misure innovative.

(¹) GU n. C 146 del 26. 5. 1993.

(²) GU n. C 185 del 26. 7. 1990.

Il tetto medio dell'intervento CECA per quanto riguarda le indennità versate durante il periodo di disoccupazione è di 2 000 ECU per persona; l'importo supplementare potrà essere utilizzato o per prolungare la durata di presa in carico, raddoppiando il periodo previsto dalla convenzione bilaterale (per arrivare ad una durata massima di 30 mesi), o per aumentare la partecipazione comunitaria durante il periodo di presa in carico attraverso gli aiuti tradizionali.

4. ALTRI INTERVENTI

4.1. L'intervento del FSE

Nel quadro del presente programma complementare 1994-1997, il FSE potrà intervenire sulla base di un nuovo regolamento adottato il 20 luglio 1993 (*) tramite aiuti alla formazione professionale e all'occupazione e in favore delle persone disoccupate, esposte alla disoccupazione di lunga durata, nonché in favore di lavoratori minacciati dalla disoccupazione in esito a cambiamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.

Il numero delle persone che potranno fruire dell'aiuto del FSE non può tuttavia essere precisato allo stato attuale delle cose. L'iniziativa dell'intervento di tale fondo spetta comunque agli Stati membri.

4.2. Altri strumenti comunitari

Lo sforzo supplementare sostenuto in materia di aiuti al riadattamento sarà peraltro appoggiato attraverso la prosecuzione dell'intervento di diversi strumenti comunitari (Feder, finanziamenti di riconversione, BEI) in favore dell'occupazione e della rivitalizzazione delle regioni minerarie, quale prevista nel quadro dell'iniziativa RECHAR II.

5. CONDIZIONI DI GESTIONE DELL'AIUTO

Le spese garantite saranno quelle dei programmi di accompagnamento sociale attuati a decorrere dal 1° gennaio 1994. Di norma, le modalità e le condizioni di gestione dell'aiuto diverse da quelle espressamente previste nella presente comunicazione verranno definite dalle convenzioni bilaterali di concessione degli aiuti tradizionali.

Il periodo coperto dal cofinanziamento CECA sarà limitato a quattro anni a decorrere dalla data in cui il posto di lavoro del lavoratore è stato colpito.

5.1. Domande di aiuto

Per il periodo 1994-1997, gli Stati membri presenteranno ogni anno, entro e non oltre il 31 maggio (2), le domande rispettive di aiuto rientranti nell'aspetto sociale, fornendo in tale occasione la documentazione prevista dalla convenzione bilaterale, nonché la retribuzione di riferimento rappresentativa per i lavoratori colpiti.

Al fine di garantire una continuità fra l'attuale aspetto sociale ed il programma precedente, i lavoratori che hanno perduto il loro posto di lavoro o il cui posto di lavoro sia stato colpito nel 1993 e che non sono stati inseriti nelle domande di aiuto per l'anno 1993 a titolo del programma RECHAR, potranno essere inseriti nelle domande di aiuto per il 1994.

5.2. Richieste di pagamento

5.2.1. Le richieste di pagamento dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre del sesto anno, a decorrere dall'anno della decisione di concessione, fornendo in tale occasione la documentazione prevista dalla convenzione bilaterale. Il saldo dell'impegno finanziario verrà automaticamente annullato entro il 31 dicembre del sesto anno, a decorrere dall'anno di decisione della concessione.

5.2.2. La metà dell'aiuto concesso può essere versata dal momento in cui uno Stato membro attesta che le misure in questione hanno avuto un inizio di applicazione a condizione che il numero dei lavoratori colpiti sia quello figurante nella domanda di aiuto. Nel caso in cui il numero di posti di lavoro colpiti sia inferiore alle previsioni, dovrà essere applicata una riduzione proporzionale con relativo automatico annullamento dell'aiuto concesso in eccedenza.

6. ASPETTI FINANZIARI

Oltre ai finanziamenti che possono essere garantiti nel quadro degli interventi del FSE, è stato destinato a tale programma per il 1994 uno stanziamento di 40 Mio di ECU, sul bilancio operativo della CECA. L'imputazione a bilancio per il 1995, il 1996 e il 1997 verrà fissata annualmente in base alla procedura di bilancio abituale, l'importo complessivo del programma è stimato a 110 Mio di ECU con riserva circa le future disponibilità di bilancio.

Tenuto conto delle incertezze di bilancio, la Commissione si riserva di apportare gli adeguamenti necessari alle diverse quote di concessione di aiuto.

(*) GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

(2) Con riserva di accettazione, da parte degli Stati membri, dell'emendamento proposto sulle convenzioni bilaterali.